

## Uscita da scuola autonoma di alunni con disabilità e responsabilità della scuola

- Diritto allo studio
- Consigli ai genitori

---

Molti genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola, ci sottopongono il seguente quesito: "ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni faccia uscire mio figlio con gli altri compagni, senza dover attendere la venuta di un familiare maggiorenne?" L'art. 30 comma 1 della [Costituzione](#) stabilisce che **è diritto della famiglia educare i figli**. Pertanto se la famiglia, nell'educazione di un figlio con disabilità, segue degli orientamenti per l'acquisizione della sua autonomia, specie se praticati positivamente da un'associazione specializzata, ha il potere di **chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico che faccia uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo**, come avviene per tutti i compagni non disabili.

È infatti da tener presente che il [Codice Penale](#) all'art. 591 prospetta il reato di **abbandono di minore o di incapace**, distinguendo tra **minori degli anni 14**, per i quali il reato di abbandono è presunto, ed i maggiori di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall'autorità inquirente.

In questi casi, se il figlio con disabilità ha **meno di 14 anni** potrebbe scattare automaticamente la responsabilità della scuola oltre che dei genitori, **così come potrebbe avvenire per tutti i figli, anche senza disabilità, minori di 14 anni** e la scuola dovrebbe difendersi, con scarse probabilità di successo, per cercare di superare la presunzione di colpa prevista dal [Codice Penale](#) con conseguenza del risarcimento dei danni in caso di incidente occorso all'alunno.

Stanti così le cose si suggerisce alle famiglie di alunni con disabilità minori dei 14 anni che vogliano educarli all'autonomia di **mandare una persona adulta a prendere il minore di 14 anni a scuola**. Appena usciti dalla scuola l'adulto lascerebbe il ragazzino andare a casa da solo o con i compagni. È vero che ai genitori di minori di 14 anni senza disabilità la scuola non impedisce l'uscita autonoma da scuola e ciò costituisce una discriminazione degli alunni con disabilità. Però è **sconsigliabile agire con la legge n° 67/2006 per far cessare la discriminazione**; infatti a causa dell'art. 591 del [Codice Penale](#) la discriminazione verrebbe eliminata con **l'obbligo anche per gli alunni senza disabilità con età inferiore ai 14 anni di uscire dalla scuola affidati ad un adulto di fiducia della famiglia**.

Per i figli con disabilità **maggiori di 14 anni**, dal momento che **la famiglia** stipula con la scuola un Contratto con l'iscrizione dell'alunno, essa, **può sottoscrivere l'esonero da responsabilità del Dirigente Scolastico per fare uscire da solo l'alunno** al termine delle lezioni. La scuola, per sua ulteriore garanzia, può chiedere il parere del servizio di neuropsichiatria che ha in carico l'alunno con disabilità; comunque un eventuale parere negativo di tale servizio non può impedire ai genitori di chiedere per iscritto ed ottenere che il figlio con disabilità ultraquattordicenne esca da scuola da solo, motivando le ragioni di tale scelta.

Il dirigente, per gli alunni con più di 14 anni, non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli possa essere incriminato di abbandono di incapace ai sensi dell'art. 591 del Codice

Penale, poiché **la richiesta scritta del genitore impedisce il configurarsi dell'ipotesi di abbandono da parte del Dirigente Scolastico.**

Né il Dirigente potrebbe opporre il rischio di **responsabilità civile** della scuola ai sensi dell'art. 1218 o dell'art. 2047 del [Codice Civile](#), poiché l'affidamento dell'alunno con disabilità alla scuola, avvenuto con l'iscrizione scolastica, viene accompagnato dalla richiesta scritta dei genitori di consentire l'uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne. Pertanto **la responsabilità civile della scuola e del Dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore.**

Si sottolinea che **l'ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposta per un figlio con disabilità un percorso di autonomia** che lo porti ad **essere in grado** di effettuare da solo commissioni (es.: acquisti sotto casa) e percorsi (ad es. casa-scuola e ritorno).

Infatti dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che **quando la persona che ha la responsabilità della custodia (per es. il genitore) ha il "sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi" non sussistono i presupposti della punibilità** (in [www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1482](http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1482))

La stessa risposta, a mio avviso, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare a casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli **scuolabus senza la necessità di un accompagnatore** e senza la necessità che alla fermata **ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l'alunno** per portarlo dentro la scuola o a casa.

---

Publicato il 26/3/2012

Aggiornato il 29/1/2016 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)